

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO – allegato B

Premesso

- che le Amministrazioni Comunali in epigrafe intendono lavorare in maniera sinergica ed associata per il raggiungimento delle seguenti finalità istituzionali:
 - valorizzazione del territorio e dell'economia locale, in particolare dell'area industriale dell'ASI/CORAP
 - miglioramento delle relazioni tra la Pubblica Amministrazione ed imprese;
 - riduzione dei costi e dei tempi necessari agli investimenti delle imprese;
 - semplificazione delle procedure e degli adempimenti necessari ai fini dell'apertura di nuove attività produttive

Visti

- la Legge del 7 Agosto 1990 n. 241 recante nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge del 15 marzo 1997, n.59 sulla semplificazione e il decentramento amministrativo;
- il Decreto legislativo del 31.3.98 n. 112;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
- l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- l'articolo 38 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2008;
- il Decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
- La Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni
- la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 15;
- il Regolamento regionale n. 1 del 23 marzo 2010 di recepimento della direttiva 123/2006/CE;
- la DGR n. 235 del 17 maggio 2005, relativa alle nuove linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
- la Deliberazione di Giunta n. 294 del 11/8/2015 avente ad oggetto "Misure straordinarie per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro - DDL per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES)" è stato approvato un disegno di legge orientato allo sviluppo integrato dell'area afferente i Comuni firmatari posti all'interno della Zona Economica Speciale (ZES) sia in termini di insediamento di imprese del comparto logistico e del manifatturiero, anche specialistico, sia in termini di accelerazione dei procedimenti di insediamento/variazioni delle imprese ed attinenti ai generali procedimenti di semplificazione amministrativa, nonché prevedendo la costituzione di uno Sportello Unico per la definizione e gestione delle azioni e dei procedimenti di interfaccia con le imprese.

**TANTO PREMesso E CONSIDERATO
LE PARTI SOPRAINDICATE STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO**

Articolo 1

Oggetto dell'accordo

1. Oggetto del presente accordo è la definizione delle procedure e degli atti da adottare per lo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative di competenza dei soggetti firmatari per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, previsti nell'ambito dei Comuni sottoscrittori del presente accordo, con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali che ricadono nell'area industriale.
2. I soggetti sottoscrittori si impegnano, inoltre, con il presente accordo, a procedere a una progressiva omogeneizzazione delle procedure stesse e degli iter di controllo in genere.
3. In particolare si impegnano a rispettare i tempi previsti dalle procedure e, dove possibile ridurli ulteriormente, ottimizzando la comunicazione tra i diversi enti competenti al rilascio dei pareri e autorizzazioni, anche attraverso la convocazione della Conferenza dei servizi, nonché mediante l'utilizzo del Portale – implementato dalla Regione Calabria ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente – disponibile all'indirizzo www.calabriasuap.it.

Articolo 2

Individuazione soggetto coordinatore

1. I soggetti firmatari concordano sulla individuazione del Comune di Gioia Tauro, quale Struttura di coordinamento/capofila dello Sportello Unico, pur rimanendo in capo a ciascun Ente la nomina del Responsabile del Procedimento per ogni tipo di intervento.
2. Con questi obiettivi viene costituito lo Sportello Unico associato per le attività produttive della Piana di Gioia Tauro che, come previsto dalla legge 59/97, dal D.lgs 112/98, dall'art. 38 del D.L. 112/2008 ed infine dal DPR 160/2010, curerà i rapporti con le imprese di cui al comma 1 dell' art. 1 e con gli Enti terzi coinvolti nel procedimento, per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. Presso la suddetta struttura sarà predisposto il front-office informativo e di assistenza per le aziende del territorio, nonché un back-office per collaborare con i Comuni associati – che restano titolari dei procedimenti – nella istruttoria delle pratiche presentate telematicamente ai sensi della normativa vigente, per il tramite del portale regionale www.calabriasuap.it.
4. La struttura di coordinamento del SUAP associato si avvale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Decreto legislativo 112/98, della struttura tecnico-organizzativa del Consorzio di sviluppo industriale ASI/CORAP, in particolare per le funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa nella verifica delle pratiche presentate nell'ambito dell'area per gli insediamenti industriali.
5. Alla organizzazione, attività e finanziamento dello sportello parteciperanno tutti gli enti Pubblici sottoscrittori del presente Accordo.

Articolo 3

Indicazione dei rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici delegati ad esprimere la volontà per la adozione e l'espletamento di adempimenti ed atti.

1. Le Amministrazioni Comunali individuano, con provvedimento dell'organo competente, un Responsabile del Procedimento, per l'espletamento delle attività di controllo sostanziale sulle Segnalazioni certificate di inizio attività o per il rilascio del provvedimento finale autorizzativo richiesto.

2. Analogamente per gli altri Enti Pubblici, sempre nel termine di cui al precedente comma, il Rappresentante legale o il Dirigente responsabile provvederà a designare il Responsabile del procedimento.
3. La designazione del Responsabile del procedimento è comunicata immediatamente al Coordinatore dello Sportello Unico Associato.

Articolo 4

Predisposizione materiale e documentazione dei rispettivi procedimenti

1. I firmatari del presente accordo si impegnano a produrre materiale informativo relativo ai procedimenti e a fornire alla Struttura di Coordinamento dello Sportello Unico Associato tutta la documentazione necessaria per poter dare alle imprese le informazioni sulle procedure di autorizzazione da attivare relative allo specifico progetto.
2. Allo stesso tempo il Soggetto coordinatore dello Sportello Unico Associato assicura la predisposizione di una struttura di informazione e di supporto tecnico specifico alla impresa nella fase di predisposizione della documentazione.
3. Nella fase dell'informazione alle imprese o di verifica della documentazione, di cui al successivo articolo, lo Sportello Unico Associato si avvarrà di una struttura propria, che si interfacerà con il personale tecnico dei Comuni e degli Enti interessati, e che, nei casi di azienda ubicate nell'area per gli insediamenti industriali si potrà avvalere delle competenze professionali della struttura ASI/CORAP.

Articolo 5

Procedimento automatizzato

1. Sono presentate – in modalità esclusivamente telematica, attraverso il canale telematico implementato con il portale CalabriaSUAP – alla struttura di coordinamento dello Sportello Unico associato le attività soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevista dall'articolo 19 della Legge 241/90 per come modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Presso la struttura di coordinamento è organizzato il protocollo delle pratiche del SUAP Associato.
3. Il Coordinatore dello Sportello Unico associato, contestualmente alla presentazione della SCIA, verificherà, con modalità informatiche, la completezza della segnalazione e degli allegati e, qualora risulti positiva, procederà all'immediato rilascio della ricevuta che consente di avviare l'intervento o l'attività, notificando – contestualmente - la segnalazione certificata e i relativi allegati alle Amministrazioni comunali di riferimento e agli uffici competenti, utilizzando il canale telematico disponibile attraverso il portale CalabriaSUAP.
4. Qualora la segnalazione certificata di inizio attività avvenga contestualmente alla Comunicazione Unica – di cui l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – la stessa deve essere presentata presso il registro delle imprese che provvederà immediatamente all'inoltro al SUAP associato competente, che rilascerà la ricevuta che consente di iniziare immediatamente l'attività o l'intervento.
5. Eventuali richieste istruttorie, su comunicazione delle Amministrazioni ovvero degli uffici comunali interessati, vanno comunicate al soggetto interessato esclusivamente con modalità telematiche, per il tramite del portale CalabriaSUAP.
6. La ricevuta immediatamente rilasciata all'interessato dallo Sportello Unico costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso ai rimedi ordinari di tutela dei terzi e nei confronti dell'autotutela dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f) del decreto legge n. 112/2008.

7. I Responsabili dei procedimenti dei Comuni e le strutture interne comunali sono responsabili dei controlli sostanziali previsti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni e autocertificazioni formulate dalle aziende in sede di presentazione delle Segnalazioni certificate di inizio attività. A tal proposito gli uffici competenti per materia provvederanno ad effettuare i controlli ritenuti necessari sulle autocertificazioni, sulle segnalazioni certificate di inizio attività secondo criteri prefissati in via generale in base alle caratteristiche delle singole fattispecie di atto ed al relativo contenuto.
8. In caso di silenzio assenso, decorsi i termini previsti dall'articolo 2 della legge n. 241/1990, ovvero termini diversi previsti da specifiche normative regionali o speciali, il silenzio maturato conseguente al rilascio della ricevuta, equivale a provvedimento di accoglimento della istanza senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 6

Procedimento ordinario

1. Nel procedimento unico, e quindi nei casi che non rientrano fra quelli riportati nell'articolo precedente, le istanze per l'esercizio di una attività vanno presentate alla Struttura di coordinamento del SUAP associato che, entro il termine massimo di 30 giorni, salvi termini più ridotti eventualmente previsti dalla normativa regionale – d'intesa con il responsabile del procedimento del Comune di riferimento – può richiedere all'interessato documentazione integrativa. Qualora nulla venga richiesto entro il termine predetto, l'istanza s'intende correttamente presentata.
2. Esaminata la documentazione pervenuta e verificata la completezza della stessa, il responsabile del procedimento del Comune di riferimento adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni, fatto salvo il decorso del termine indicato al precedente punto 1), o di termini più ristretti previsti dalla normativa regionale, ovvero si indice una conferenza dei servizi con le modalità riportate al successivo punto 3).
3. Nell'eventualità che si renda necessario acquisire intese, nulla osta, concertazioni o assensi da parte di più pubbliche amministrazioni, il Coordinatore del SUAP associato – d'intesa con il responsabile del procedimento del Comune di riferimento - può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, oppure dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato.
4. La conferenza dei servizi deve essere sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per l'acquisizione delle suddette intese, dei nulla osta, concertazioni o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni ovvero in tutti i casi previsti dalla disciplina regionale.
5. Trascorso il termine di cui al punto 2), oppure in caso di mancato ricorso alla conferenza dei servizi, trova applicazione l'articolo 38, comma 3, lettera h) del D.L. n. 112/2008.
6. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti agli organismi competenti dovranno pervenire al soggetto coordinatore del SUAP associato con modalità telematica, preferibilmente per il tramite del portale CalabriaSUAP.
7. Il provvedimento conclusivo del procedimento adottato nei termini di cui agli articoli dal 14 al 14-ter della legge n. 241/1990, è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell'attività richiesta.

Articolo 7

Progetti comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora lo strumento urbanistico del Comune non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o preveda aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al SUAP associato la convocazione della conferenza dei servizi prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990 o alle altre normative

di settore, in seduta pubblica. La convocazione della conferenza dei servizi dovrà essere preceduta da adeguato atto di impulso per come previsto dall'art. 14 della L.R. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti variazione allo strumento urbanistico, in presenza dell'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale viene trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottoporrà alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
3. Successivamente alla approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale il procedimento seguirà l'iter previsto dall'art. 14 della L.R. 19/2002.
4. Gli interventi relativi al progetto, approvato con le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di semplificazione, vengono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Sono escluse dal presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.
6. La conferenza dei servizi di cui al presente articolo viene convocato dal Coordinatore dello Sportello unico associato, previa comunicazione degli Enti coinvolti da parte del Responsabile del procedimento del Comune interessato dall'intervento.

Articolo 8

Disposizioni Finali e Finanziarie

1. Per far fronte alle spese di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico, nonché al finanziamento delle attività istituzionali del Soggetto Responsabile, potrà essere previsto che ciascun Comune contribuisca, con una quota annua, in relazione alla fascia di popolazione residente, da erogare nei modi e nei tempi di cui all'allegata Tabella.
2. Le parti contraenti esprimono sin da ora il loro consenso all'adesione al presente Accordo da parte di Amministrazioni Pubbliche ed altri Enti che potrebbero essere interessati all'iniziativa, i quali abbiano competenze specifiche sui procedimenti ivi regolamentati. Tale adesione potrà essere disciplinata da appositi protocolli aggiuntivi da stipularsi tra la struttura di coordinamento del suap associato e l'Ente o Amministrazione Pubblica interessata.
3. In relazione ai procedimenti disciplinati dal presente Accordo, restano a carico delle singole aziende interessate il pagamento di diritti e di eventuali spese.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.